

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

07 maggio 2020

Alle aziende associate

**PREMIO PER I LAVORATORI PREVISTO PER IL MESE DI MARZO 2020:
ULTERIORI PRECISAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il DL n. 18/2020 così come convertito dalla legge n. 27/2020, ha previsto all'art. 63 l'erogazione di un premio per i lavoratori che, durante il mese di marzo 2020, hanno prestato attività lavorativa in azienda. Tale premio (che non concorre a formare reddito per il lavoratore dipendente), rapportato ai giorni di effettivo lavoro svolti nella propria sede di lavoro, spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo, da lavoro dipendente, dell'anno precedente, di importo non superiore a 40.000 euro.

Già con la nostra circolare direzione n. 162/2020, avevamo fornito alle aziende le prime indicazioni della Agenzia delle Entrate per il corretto calcolo del premio. Ora l'Agenzia, con la circolare n. 11/E del 06 maggio 2020, fornisce ulteriori chiarimenti in merito a detto premio.

L'Agenzia in particolare, per quanto riguarda il limite di reddito, chiarisce ulteriormente la posizione già espressa nella circolare 8/E, per cui, ai fini del calcolo del limite reddituale dei 40.000 euro, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, ma solo se assoggettati a tassazione ordinaria, escludendo invece dalla determinazione del limite, gli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva (circolare 28/E/2016). I sostituti d'imposta che hanno quindi già erogato il premio ai propri dipendenti, devono quindi tornare a rivedere i conteggi per conguagliare il dovuto tenendo conto dei nuovi orientamenti.

L'Agenzia delle Entrate ha poi ulteriormente specificato, per quanto riguarda il lavoro all'estero, che la norma emanata dal DL "Cura Italia" è finalizzata a compensare il disagio sopportato dai lavoratori dipendenti per recarsi presso la propria sede di lavoro, per cui il sostituto d'imposta italiano non può erogare il bonus di 100 euro ai propri dipendenti, anche se residenti in Italia, che svolgono l'attività lavorativa all'estero.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

